



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 11/11/1999

PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO AI SENSI DEL PUNTO 2 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1 DEL 23 SETTEMBRE 1997, COSÌ COME MODIFICATA ED INTEGRATA CON L'ORDINANZA N. 13 DEL 25 FEBBRAIO 1998 TRA IL COMMISSARIO DELEGATO, PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA PROF. SALVATORE DISTASO, E LA TERMOMECCANICA S.P.A., TITOLARE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOCALIZZATO IN TERRITORIO DI BRINDISI, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - RESPONSABILE DI FILIALE SUD, ING. LORENZO FERRARA. Vista l'Ordinanza commissariale 23 settembre 1997, n. 1, così come integrata e modificata dall'ordinanza commissariale n. 13 del 25 febbraio 1998, con particolare riferimento al punto 2 del dispositivo che consente il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto gestore dell'impianto interessato, uno specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato inerente lo smaltimento prioritario dei rifiuti prodotti in Puglia e la definizione di un regime tariffario concordato; Vista l'istanza inoltrata a tal fine dalla società Termomeccanica s.p.a., con sede in La Spezia, in data 16-11-1998, acquisita al protocollo n. 4897/C.D. del 17-11-1998 dell'Ufficio del Commissario delegato, relativa alla richiesta di stipula di protocollo di intesa, in applicazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/97; Visto che la Provincia di Brindisi, con atti G.P. n. 2402 del 30-09-1988 e n. 813 del 15-12-1997 e con nota del servizio ecologia e Ambiente prot. n. 31858 del 31-08-1999, ha approvato il progetto ed ha autorizzato l'esercizio dell'impianto di discarica controllata di cat. 2C per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi nell'ambito della piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali, di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese (SISRI) di Brindisi, successivamente affidato per l'esercizio e la gestione sperimentale alla Termomeccanica s.p.a., iscritta, tra le altre, alla categoria 15 dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Sezione Liguria - n. GE 286 del 18-05-1998; Considerato che con la citata Ordinanza commissariale n. 1/97 è fatto divieto di introdurre in Puglia, a qualsiasi titolo, i rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni, nonchè i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni; Considerato, altresì, che il decreto legislativo 5-2-1997, n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio nazionale, all'art. 43 primo comma vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione e riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio; Vista la documentazione acquisita, comprensiva della nota integrativa della società in data 14-09-1999, e in particolare la relazione per la determinazione del prezzo di smaltimento dei rifiuti, con l'indicazione del quadro economico analitico relativamente alle voci di costo per l'esercizio dell'impianto, compreso, tra le altre, l'ammortamento dell'investimento realizzato; Ritenuta congrua l'indicazione delle tariffe massime di smaltimento proposte dalla società interessata, quale risultante della somma del costo di smaltimento dei rifiuti e dell'utile di impresa, indicato nella percentuale del 15%; Vista l'ordinanza del TAR Bari n. 1664 del 21 luglio 1999, con la quale è stata sospesa l'efficacia dell'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2985/99, della conseguente ordinanza commissariale n. 24/99, relative al divieto di introdurre in Puglia rifiuti destinati allo smaltimento; Ravvisata l'esistenza dei presupposti necessari, nelle more della definizione del

contenzioso amministrativo in atto, le parti stipulano il presente PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO 1. La Termomeccanica s.p.a., titolare della gestione dell'impianto di discarica di II cat. tipo C, di proprietà del Consorzio SISRI di Brindisi, localizzato in Brindisi, autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali ad esclusione degli r.s.u. e degli speciali assimilabili agli urbani provenienti dalla raccolta comunale, si impegna, nel limite delle potenzialità dell'impianto autorizzato all'esercizio e delle tipologie di rifiuti di cui all'autorizzazione provinciale, ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio della regione Puglia, con assoluta esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni, dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni, nonché degli imballaggi e dei contenitori recuperati. Tale assicurazione sarà fornita attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, accordando priorità per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti nell'ambito del territorio provinciale di Brindisi e comunque negli insediamenti più prossimi all'impianto di smaltimento. 2. La Termomeccanica s.p.a. ed il Commissario delegato, d'intesa tra loro, definiscono in 2.000 lire per chilogrammo la tariffa massima per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'allegato elenco A (tariffa media indicata 850 L./kg.) e in 800 lire per chilogrammo la tariffa massima di smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'elenco B (tariffa media indicata 400 L./Kg.) nell'impianto di discarica controllata di II cat. tipo C per rifiuti speciali di Brindisi. Tale tariffa deriva dall'analisi del costo di gestione dell'impianto e dall'utile di impresa calcolato pari al 15%. 3. La Termomeccanica s.p.a. si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ad adeguare al regime tariffario di cui al precedente punto 2 gli eventuali contratti in corso che prevedono una tariffa eccedente quella massima definita. 4. L'impegno di cui al punto 1 è assunto in funzione della tariffa massima stabilita; il rispetto di tale impegno è garantito in termini assoluti senza alcuna rilevanza degli eventuali ribassi praticati dalla società sulla stessa tariffa. 5. La Termomeccanica s.p.a. una volta assicurato l'accoglimento di tutte le istanze di smaltimento di rifiuti speciali prodotti in Puglia, può, alle condizioni di cui ai precedenti punti, destinare la eventuale potenzialità ancora inutilizzata dell'impianto di discarica controllata localizzato in territorio di Brindisi, allo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'atto autorizzativo n. 813 del 15-12-1997 della provincia di Brindisi. 6. Al fine di assicurare l'impegno di cui al punto 1 relativo all'accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, la Termomeccanica s.p.a. si impegna altresì alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, degli eventuali contratti stipulati per lo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione che dovessero impedire alla società medesima di rispettare il presente protocollo di intesa. 7. La Termomeccanica s.p.a. si impegna altresì a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla Regione, alla Provincia di competenza e al Commissario delegato, se, per quali tipologie e quantità siano stati conferiti all'impianto rifiuti provenienti da fuori regione nel periodo considerato, con relativa indicazione della provenienza; la comunicazione dovrà essere assicurata anche in caso di mancato smaltimento dei rifiuti da fuori regione, con indicazione della quantità complessiva dei rifiuti smaltiti nel periodo considerato. 8. In caso di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, la Termomeccanica s.p.a. si impegna a darne immediata comunicazione al Commissario Delegato, il quale ove lo riterrà necessario, si riserva la facoltà di chiedere la modifica del presente protocollo. 9. In caso di inadempienza dei precedenti punti 1 e 6, di applicazione di regime tariffario difforme da quello concordato al punto 2 o di mancata osservanza dell'obbligo di cui al punto 8, il presente protocollo di intesa si intenderà risolto automaticamente, con conseguente divieto di smaltimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione. In caso di mancata osservanza del punto 7, il Commissario delegato diffiderà la società ad adempiere all'obbligo della comunicazione nel termine di sette giorni, pena in mancanza della risoluzione automatica del presente protocollo di intesa. Gli inadempimenti di cui al presente comma costituiscono in ogni caso violazione dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, così come modificata ed integrata con l'ordinanza n. 13/98. 10. Il presente protocollo di intesa provvisorio ha validità per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia e comunque fino alla definizione del contenzioso amministrativo in

atto. Lo stesso potrà essere modificato, di comune intesa, a richiesta di una delle parti. Bari, 2
Novembre 1999 Il rappresentante legale della Il Commissario delegato Termomeccanica s.p.a. prof.
Salvatore Distaso Responsabile Filiale Sud ing. Lorenzo Ferrara